



CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA

Premesso che:

- la Mediazione Creditizia è l'esercizio di un'attività professionale con la quale si mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari (previsti dal titolo V del Testo Unico Bancario), con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
- l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di Mediatore Creditizio è riservato ai soggetti in possesso dei requisiti specificati all'art. 128-sexies Tub e ai loro collaboratori;
- tali soggetti sono iscritti presso l'elenco tenuto da un apposito Organismo (OAM) previsto dall'articolo 128-undices Tub (Organismo Agenti in attività finanziaria e Mediatori Creditizi).

DOCUMENTO DI SINTESI

Il cliente, che ha discrezionalmente ritenuto opportuno rivolgersi al Mediatore Creditizio, si obbliga al pagamento dei seguenti compensi:

- Un importo variabile pari al ___% (___ per cento) calcolato sul capitale erogato dalla banca o intermediario finanziario relativamente all'operazione finanziaria:
- Diritto di recesso: giorni 10, con il pagamento di eventuali spese documentate;
- Durata del contratto: mesi 6 (sei);
- Termini di esecuzione del servizio: mesi 6 (sei);

Tutto ciò premesso si stipula il presente contratto tra le seguenti parti

- Ragione Sociale _____, con sede legale in _____, _____, Codice Fiscale _____, Partita Iva _____ (di seguito richiedente o cliente), nella persona del suo legale Rappresentante _____ nato a _____ il _____ residente in _____ Codice Fiscale _____
- Novaria Spa**, iscritta all'elenco dei Mediatori Creditizi (OAM) al n° **M353** con sede in **Como, Via Domenico Vandelli, 20** telefono **031.20.77.468** - C.F. e P.IVA **02450330036** Capitale sociale € 100.000,00 i.v., in persona del legale rappresentante, di seguito "**MEDIATORE CREDITIZIO**"

ART. 1 - Oggetto del Contratto.

Il presente contratto ha per oggetto la Mediazione Creditizia per la concessione delle due seguenti operazioni finanziarie:

- relativamente all'operazione finanziaria per un importo pari a Euro **00,00** (Euro ___/00);

Gli importi richiesti potrebbero subire variazioni in aumento o diminuzione durante l'istruttoria della pratica anche a seguito delle evidenze risultanti dall'attività di mediazione. Tale variazione non pregiudica in alcun modo la validità del presente contratto.

Il presente contratto ricomprende anche le attività di consulenza e assistenza aziendale.

ART. 2 - Durata del contratto.

Il presente contratto di Mediazione Creditizia ha una durata di 6 (sei) mesi dalla data della sua sottoscrizione e per tale periodo è irrevocabile. In caso di recesso prima della scadenza da parte del cliente, lo stesso è tenuto al pagamento in favore del Mediatore Creditizio delle spese così come specificato dall'ART. 9 lettere. Alla scadenza di detto termine, il vincolo contrattuale cesserà senza necessità di disdetta da entrambe le parti.

ART. 3 - Diritto di esclusiva.

Il cliente riconosce al Mediatore Creditizio il diritto di esclusiva fino all'estinzione del presente contratto. In caso di violazione il cliente è tenuto al pagamento in favore del Mediatore Creditizio delle spese e della penale come dall'ART 9.

ART. 4 Termini di esecuzione del servizio.

- Il cliente autorizza il Mediatore Creditizio a dare immediatamente corso al presente contratto.
- Il Mediatore Creditizio si impegna ad eseguire il servizio entro il termine di mesi 6 (sei) dalla sottoscrizione del presente contratto.

ART. 5 Obblighi del cliente.

- Il cliente dichiara che i dati, le notizie e la documentazione da lui forniti corrispondono al vero; in caso contrario il cliente è tenuto al pagamento in favore del Mediatore Creditizio della penale così come indicato all'ART. 9.
- Il cliente dichiara espressamente di non avere protesti, procedimenti penali pendenti, procedure esecutive in corso, ipoteche iscritte su eventuali diritti reali di cui egli sia titolare; parimenti, nel caso in cui sussistano, il cliente è obbligato a farne dichiarazione e pertanto precisa quanto segue:

Il cliente dichiara di non avere in corso altri contratti di Mediazione con altra Società di Mediazione per la Concessione della medesima operazione finanziaria.

ART. 6 - Obblighi del Mediatore Creditizio.

- Il Mediatore Creditizio deve adeguare l'attività di istruttoria al profilo economico del cliente all'entità dell'operazione finanziaria richiesta.
- Deve inoltre comportarsi con diligenza, correttezza e buona fede e deve svolgere il servizio con semplicità e chiarezza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza.
- Il Mediatore Creditizio si impegna a mantenere la riservatezza su dati ed informazioni riservate di cui venga a conoscenza.

ART. 7 - Esoneri di responsabilità del Mediatore Creditizio.

- Il cliente prende atto che se il finanziamento non verrà erogato da banche e intermediari finanziari, il Mediatore Creditizio non sarà tenuto a comunicare al cliente né genericamente né specificatamente le motivazioni.
- Il cliente prende altresì atto che il Mediatore Creditizio non sarà in alcun modo responsabile dell'operato delle banche e intermediari finanziari, anche nell'ipotesi di ritardo o mancata concessione del finanziamento richiesto.



ART. 8 - Compensi di Mediazione.

Il cliente, che ha discrezionalmente ritenuto opportuno rivolgersi al Mediatore Creditizio, si obbliga al pagamento del seguente compenso:

- un importo variabile a titolo di compensi di mediazione pari al % (... percento) calcolato sul capitale erogato dalla banca o intermediario finanziario relativamente all'operazione finanziaria: _____;

Tutti gli importi dovuti al mediatore per i servizi prestati verranno comunque comunicati all'intermediario erogante per Il calcolo del TAEG e l'inserimento nei prospetti informativi che verranno resi disponibili e forniti al cliente. Nessun compenso separato è dovuto per l'attività di consulenza strumentale al reperimento del finanziamento.

ART. 9 - Spese e Penale.

Le spese di istruttoria pari al 1% del valore della eventuale delibera, in caso di buona riuscita dell'operazione e quindi di erogazione, sono comprese all'interno dei compensi di mediazione.

Nel caso in cui il Cliente rifiuti la delibera positiva delle operazioni finanziarie ottenute attraverso la Mediazione Creditizia di Novaria Spa egli dovrà, comunque, riconoscere al mediatore una somma pari al 1% del valore di delibera, corrispondente alle spese di istruttoria.

ART. 10 - Diritto di recesso.

Il cliente può recedere dandone comunicazione al Mediatore Creditizio con raccomandata A/R o via PEC all'indirizzo novariaspa@legalmail.it successivamente al 15° giorno dalla sottoscrizione pagando, a titolo di corrispettivo per il recesso, una somma pari alle spese di istruttoria di cui all'art. 9.

ART. 11 - Reclami, controversie e foro competente.

Il cliente o le altre parti hanno possibilità di presentare reclami scritti da far pervenire presso la sede del mediatore creditizio indicata nel presente documento intestata al responsabile dell'ufficio reclami, Sig. Fausto Giustetto, mediante una lettera circostanziata, Fax, E-mail. Il mediatore si impegna a rispondere ai reclami presentati entro i successivi 15 giorni lavorativi. Nel caso in cui non fosse soddisfatto della gestione del reclamo e/o del riscontro ricevuto, potrà rivolgersi ad altre forme di soluzione stragiudiziale delle controversie, e in particolare al procedimento di mediazione di cui al D. Lgs. 28/2010, o presentare ricorso all'Autorità Giudiziaria. Si precisa che non è possibile proporre ricorso all'ABF.

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria il cliente e il mediatore creditizio dovranno esperire il procedimento di mediazione presso uno degli organismi iscritti nell'apposito registro. Nel caso di insorgenza di controversie, sarà competente il Foro di Como salvo il caso in cui il richiedente sia un consumatore, nel qual caso il Foro competente sarà quello del luogo di residenza o domicilio del consumatore.

ART. 12 - Consenso al trattamento dei dati personali.

Il Cliente è stato informato attraverso l'Informativa resa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) Regolamento 2016/679. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'Interessato. La società quale Titolare del trattamento dei dati avrà, con il presente contratto, la base legale per il trattamento e avrà raccolto, con modulo separato, il consenso al trattamento degli interessati, ove presenti, per i dati eventualmente sensibili, per lo svolgimento delle operazioni indicate con il presente mandato.

Luogo e Data:

Timbro e Firma

L'Agente Collaboratore

Dichiaro di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile le condizioni di cui agli art.1 (Oggetto del contratto) - art.2 (Durata del contratto) - art.3 (Diritto di esclusiva) - art.4 (Termini di esecuzione del servizio) - art.5 (Obblighi del cliente) - art.6 (Obblighi del Mediatore Creditizio) - art.7 (Esoneri di responsabilità del Mediatore Creditizio) - art.8 (Compensi del mediatore) - art.9 (Spese e Penale) - art.10 (Diritto di recesso) - art.11 (Reclami, Controversie e foro competente) - art.12 (Consenso al trattamento dei dati personali).

Timbro e Firma

L'Agente Collaboratore

Dichiaro che la clausola all'art.11, relativa alla deroga al foro competente in caso di controversie, è frutto di separata ed individuale trattativa tra i contraenti e dichiaro di approvarla specificatamente.

Timbro e Firma

L'Agente Collaboratore

Il cliente dichiara di aver ricevuto copia del Contratto di Mediazione, del Foglio Informativo

Timbro e Firma